

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995

	Profili professionali						Totale
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	
Qualifiche Funzionali							
3°	8			2			10
4°	21						21
5°	36	2					38
6°	39						39
7°	22					3	25
8°	13		2				15
9°	7						7
Dirigente Superiore	2						2
TOTALE	148	2	2	2	0	3	157

UFFICIO CONTENZIOSO-LEGALE

Tutte le cause nelle quali l'Ente è parte sono di competenza dell'Ufficio del Contenzioso-Legale che dopo un attento esame dell'oggetto della controversia predispone una dettagliata relazione per gli amministratori che permetta loro di adottare le più opportune decisioni in merito all'inizio o alla prosecuzione dell'azione.

Il Consiglio di Amministrazione - in casi di urgenza, il Presidente con provvedimento sottoposto a ratifica del Consiglio - delibera in ordine alla promozione della causa o alla costituzione dell'Ente in giudizio e procede alla nomina del legale cui affidare la procura alle liti.

Nella scelta del professionista esterno, gli amministratori tengono conto dell'oggetto e della rilevanza della controversia, dell'esperienza del legale in materia, della cura e sollecitudine dimostrata nei precedenti incarichi, dei risultati raggiunti in eventuali altre analoghe cause trattate nonchè della congruità delle notule dagli stessi già presentate. A riguardo di ciò, dal gennaio 1995 è stato inserito in ciascuna lettera d'incarico l'invito ad attenersi, nell'esposizione della parcella, ai minimi della tariffa professionale.

Per i legali esterni vengono predisposti, dai funzionari dell'Ufficio, per ciascuna controversia, dettagliati promemoria illustrativi della posizione di fatto e di diritto adottata dalla Cassa sull'argomento oggetto del giudizio, (e trasmessi unitamente a tutti i documenti utili alla difesa) e gli eventuali precedenti giurisprudenziali.

Nel caso che la controversia abbia avuto origine esclusivamente da un'insufficiente informazione del professionista o da errori materiali, l'Ufficio prende immediate iniziative, per la correzione della situazione involontariamente lesa dall'Ente o per un chiarimento diretto con la controparte al fine di evitare la prosecuzione e la costituzione dell'Ente nel giudizio, con evidente economia di

spesa. Nel corso del 1995 si sono definite almeno una decina di cause senza necessità di costituzione in giudizio dell'Ente per cui questi ricorsi, seppur notificati non sono stati calcolati nei conteggi di seguito illustrati.

Il contenzioso dell'Ente è essenzialmente legato alle attività istituzionali (normativa previdenziale) ed alla gestione del patrimonio immobiliare; le cause in materia tributaria o amministrativa sono marginali; tra le "varie" sono state riunite le cause non riconducibili ad un argomento omogeneo.

Alla data del 31.12.1995 l'Ufficio del Contenzioso-Legale seguiva n. 695 pratiche delle quali:

- n. 679 pendenti avanti alla autorità giudiziaria (la Cassa è parte nella controversia); e n. 16 nelle quali l'Ente è nella posizione di terzo pignorato;

Delle indicate n.679 cause:

- n. 354 concernono l'interpretazione e l'applicazione della normativa forense (A);
- n. 271 in materia di locazioni (B);
- n. 18 in materia tributaria (C);
- n. 4 di pubblico impiego (D);
- n. 32 argomento vario (E);

A) I n. 354 giudizi in materia previdenziale possono così suddividersi:

Prestazioni	n. 131
Iscrizioni e Cancellazioni	n. 91
Contributi	n. 48
Sanzioni	<u>n. 84</u>
	n. 354

Gli argomenti di norma sono diversificati e non sempre riconducibili a questioni di carattere generale ad eccezione delle seguenti:

- 1) sono sorte molte cause concernenti l'obbligo di iscrizione e l'applicazione dell'art. 22 della Legge n. 576/80 e dell'art. 11 Legge n. 141/92: queste

controversie, sopite dopo le note sentenze n. 132/133 del 1984 della Corte Costituzionale e n. 124 e 125 della Corte di Cassazione hanno avuto nuovo impulso dopo che l'Ente ha messo in moto la procedura di iscrizione di ufficio nei confronti dei professionisti che non avevano ottemperato all'obbligo di iscrizione malgrado l'esercizio continuativo della professione.

- 2) è fortemente aumentato il numero delle cause in materia di sanzioni a seguito dell'emissione dei ruoli sanzionatori con i quali si è posta in riscossione la sanzione prevista dall'art. 9 della Legge n. 141/92 per il mancato inoltro della dichiarazione dell'art. 17 Legge n. 576/80 (Mod. 5).
- 3) ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 576/80 la Cassa sottopone a contributo del 2% tutto l'importo dichiarato dal professionista ai fini dell'IVA ed alcuni professionisti hanno contestato la mancata distinzione tra attività professionale e non. Sull'argomento si è pronunciata la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione ritenendo che il 2% di contributo integrativo debba essere applicato solo sulle fatture emesse per attività professionale. Il Consiglio di Amministrazione ha chiesto allora un parere al Consiglio di Stato, purtroppo non ancora reso..
- 4) oltre sull'interpretazione del D.M. 29.9.1990 che ha elevato al 100% la rivalutazione dei redditi utili per il calcolo della pensione: la Cassa rivaluta al 100% solo i redditi prodotti dal 1991 in poi mentre alcuni professionisti chiedono la rivalutazione al 100% di tutti i redditi utili. La magistratura di merito ha accolto quasi in modo unanime la correttezza dell'interpretazione dell'Ente ma, comunque tre giudizi pendono già avanti alla Corte di Cassazione.
- 5) interpretazione dell'art. 2 della Legge n. 576/80 su alcune contestazioni che riguardano i limiti di reddito e gli scaglioni da utilizzare per il calcolo del trattamento previdenziale che dovrebbero essere, per le controparti, quelli dell'anno di maturazione del diritto a pensione e non quelli dell'anno precedente come interpretato e applicato dall'Ente.

- 6) le cause sull'interpretazione dell'art. 16 della legge n. 576/80 cioè sulla rivalutazione del trattamento previdenziale a partire dal 2° anno successivo al pensionamento e non dal primo (come alcuni pensionati avevano richiesto in giudizio) sono quasi esaurite dopo che in materia si è pronunciata anche la Corte di Cassazione riconoscendo corretta l'interpretazione dell'Ente.
- 7) le controversie aventi per oggetto la concessione della pensione di invalidità o inabilità sono limitate nel numero ma si concludono spesso con esito negativo per l'Ente.
- 8) sono pendenti anche alcune cause nelle quali è contestato il diritto, per l'Ente, di non convalidare, ai fini previdenziali, gli anni per i quali non è stata provata la continuità dell'esercizio professionale.
- B) L'Ufficio è impegnato in modo rilevante anche per le cause in materia di locazioni ed i giudizi pendenti sono n. 271 così suddivisi per città e per argomento.

ROMA

- Sfratti per morosità e/o azioni di recupero credito	119
- Risoluzione del contratto per occupazione senza titolo	44
- Sfratti per finita locazione	15
- Determinazione dell'indennità avviamento	5
- Mutamento destinazione d'uso	1
- Varie	13

197

MODENA

- Sfratti per morosità e/o azioni di recupero credito	35
---	----

- Sfratti per finita locazione	8
- Occupazione senza titolo appartamenti	3
- Occupazione senza titolo box	2
- Determinazione del canone (art. 45)	22
- Varie	1

71

NAPOLI 1

CATANIA 2

271

Le azioni di sfratto per morosità vengono iniziate tempestivamente non appena il Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare trasmette le relative situazioni contabili. Queste cause seppure numerose, si concludono di solito in poco tempo con il recupero del credito e delle spese prima della convalida dello sfratto. Se da un lato una certa morosità è da ritenersi fisiologica per un Ente che ha circa 1800 contratti di locazione, dall'altro si è rilevato che, di norma, sono sempre i medesimi inquilini ad accumulare ciclicamente morosità.

Le azioni per il recupero di crediti da ex conduttori terminano spesso negativamente. In molti casi l'azione giudiziaria non si riesce neanche ad iniziare in quanto i debitori si rendono irreperibili, mentre in altri casi si conclude con pignoramenti negativi o col recupero di importi assolutamente insufficienti a coprire il credito risultante in bilancio.

Le cause per occupazioni senza titolo sorgono come conseguenza dei controlli periodici effettuati dal gestore (Cagisa) sulle unità immobiliari. Queste controversie, instaurate con il rito ordinario della risoluzione per inadempimento

contrattuale, si definiscono in tempi piuttosto lunghi e talvolta vengono transatte. Si precisa che esse sono promosse talvolta nei confronti di familiari che continuano ad occupare l'unità immobiliare dopo che originario inquilino si è trasferito altrove; talvolta contro terzi estranei immessi dal conduttore stesso nel possesso dell'appartamento.

Le azioni di sfratto per finita locazione concernono sia conduttori di appartamenti per uso abitativo sia conduttori di unità immobiliari ad uso commerciale. Trattasi di inquilini con i quali non si è raggiunto alcun accordo per il rinnovo del contratto.

Le azioni per la determinazione del canone (ex art. 45 della L. n. 392/78) sono state tutte intentate dai conduttori di unità immobiliari accessorie (box) di Modena, i quali ritengono che tali unità debbano essere considerate pertinenza degli appartamenti unitamente al posto auto all'aperto già calcolate in "equo canone" con ciascun contratto di locazione.

Le sentenze sinora emesse in materia dai giudici di merito sono contrastanti e l'argomento pende ormai in Cassazione.

C) materia tributaria n. 18 procedimenti tutti affidati allo Studio Legale Berliri-Cogliati Dezza di Roma.

D) pubblico impiego: trattasi di n. 4 controversie giudiziarie di cui 3 pendenti avanti al TAR e n. 1 avanti al Consiglio di Stato.

E) Varie

Tra queste cause si segnalano in particolare quelle avverso i provvedimenti legislativi concernenti il "prelievo forzoso" e quella, definita con esito favorevole per la Cassa sull'acquisto delle azioni INA;

SERVIZIO PRESTAZIONI

1) Trattamenti di pensione

Nell'anno 1995 la Giunta Esecutiva ha deliberato la concessione di n. 1.341 nuovi trattamenti pensionistici così suddivisi: 841 pensioni di vecchiaia, 2 delle quali in base alla normativa previgente alla legge 20 settembre 1980, n. 576; 25 pensioni di anzianità; 47 pensioni di invalidità; 12 pensioni di inabilità; 107 pensioni indirette e 306 pensioni di reversibilità. Nello stesso anno si sono avute 671 cessazioni per morte dei titolari di trattamenti precedentemente concessi (412 avvocati e 259 superstiti).

Considerato che nel corso dell'anno 1995 sono stati posti in pagamento .16.537 trattamenti di pensione, il numero complessivo dei trattamenti erogati al 31 dicembre 1995 è asceso di 824 unità, rispetto alle 15.713 unità registrate al 31 dicembre 1994

Quanto alla spesa sostenuta nel 1995 - lire 342.798.119.214 - si registra un incremento di lire 40.406.224.776 corrispondente ad un aumento del 13,36% rispetto alla spesa di lire 302.391.894.438 sostenuta nel 1994. Tale incremento di spesa è dovuto in parte all' adeguamento, a decorrere dall'1°.1.1995, del 4% degli importi di pensione disposto con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia, ed in parte al naturale incremento del numero e degli importi dei trattamenti pensionistici.

In detto importo non è compresa la somma di lire .1.179.529.617 erogata dalla Cassa a favore di n. 1.947 pensionati a norma dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n.140, quale maggiorazione della pensione per ex combattenti, che sarà rimborsata alla Cassa dal Ministero del Tesoro.

2) Elementi statistici

Ai fini statistici si ritiene utile riportare, anche per l'anno 1995, gli importi delle n. ale anno ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 576, dai quali risulta confermata la tendenza al consolidamento degli effetti positivi derivanti dall'applicazione della legge stessa.

SOTTOMINIMI : n. 6

- Decorrenza 1988 n. 1 L. 5.367.947
- Decorrenza 1991 n. 3 L. 5.479.305
L. 7.263.087
L. 7.358.130
- Decorrenza 1992 n. 2 L. 4.628.312
L. 7.760.350

MINIMI : n. 209

- Decorrenza 1986	n. 1	L. 4.980.000
- Decorrenza 1987	n. 2	L. 5.700.000
- Decorrenza 1988	n. 3	L. 6.300.000
- Decorrenza 1989	n. 1	L. 6.840.000
- Decorrenza 1990	n. 3	L. 7.260.000
- Decorrenza 1991	n. 3	L. 7.620.000
- Decorrenza 1992	n. 6	L. 7.998.000
- Decorrenza 1993	n. 41	L. 12.080.000
- Decorrenza 1994	n. 64	L. 12.880.000
- Decorrenza 1995	n. 85	L. 13.600.000

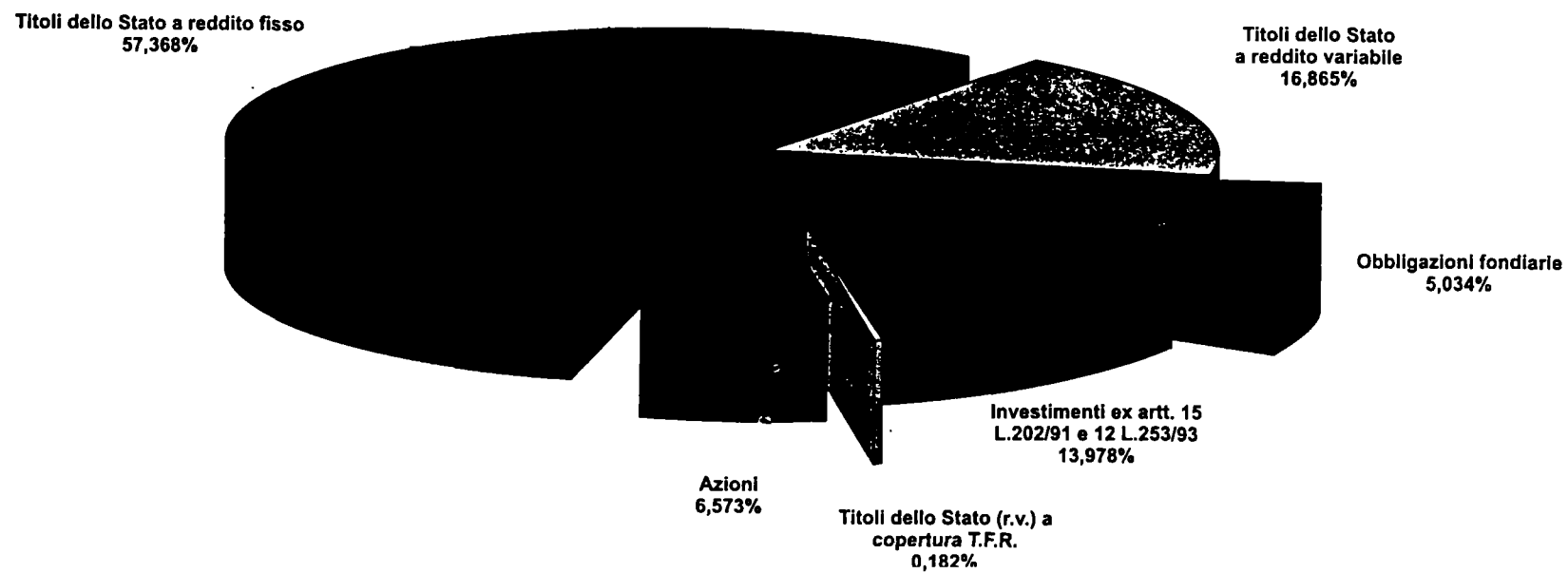
Si precisa che, dall' 1°1°1993, i minimi ed i sottominimi, liquidati con decorrenza anteriore a tale data, sono stati elevati a L. 12.080.000 annue.

IMPORTI SUPERIORI AL MINIMO : n. 624

- Decorrenza 1984	n. 1	n.1 da L. 14.000.001	a L. 15.00.000
- Decorrenza 1985	n. 1	n. 1da L. 7.000.001	a L. 8.000.000
- Decorrenza 1988	n. 2	n. 1 da L. 6.300.001	a L. 7.000.000
		n. 1 da L. 11.000.001	a L. 12.000.000
- Decorrenza 1989	n. 2	n. 1 da L. 9.000.001	a L. 10.000.000
		n. 1 da L. 12.000.001	a L. 13.000.000
- Decorrenza 1990	n. 7	n. 1 da L. 8.000.001	a L. 9.000.000
		n. 1 da L. 9.000.001	a L. 10.000.000
		n. 1 da L. 32.000.001	a L. 33.000.000
		n. 1 da L. 35.000.001	a L. 36.000.000
		n. 1 da L. 41.000.001	a L. 42.000.000
		n. 1 da L. 42.000.001	a L. 43.000.000
		n. 1 da L. 44.000.001	a L. 45.000.000
- Decorrenza 1991	n. 2	n. 1 da L. 8.000.001	a L. 9.000.000
		n. 1 da L. 18.000.001	a L. 19.000.000

- Decorrenza 1992	n. 16	n. 3 da L. 8.000.001	a L. 9.000.000
		n. 1 da L. 9.000.001	a L. 10.000.000
		n. 2 da L. 11.000.001	a L. 12.000.000
		n. 1 da L. 12.000.001	a L. 13.000.000
		n. 1 da L. 13.000.001	a L. 14.000.000
		n. 2 da L. 17.000.001	a L. 18.000.000
		n. 1 da L. 21.000.001	a L. 22.000.000
		n. 1 da L. 25.000.001	a L. 26.000.000
		n. 1 da L. 29.000.001	a L. 30.000.000
		n. 1 da L. 31.000.001	a L. 32.000.000
		n. 1 da L. 32.000.001	a L. 33.000.000
		n. 1 da L. 33.000.001	a L. 34.000.000
- Decorrenza 1993	n. 45	n. 2 da L. 12.080.001	a L. 13.000.000
		n. 4 da L. 13.000.001	a L. 14.000.000
		n. 3 da L. 14.000.001	a L. 15.000.000
		n. 2 da L. 15.000.001	a L. 16.000.000
		n. 1 da L. 16.000.001	a L. 17.000.000
		n. 1 da L. 18.000.001	a L. 19.000.000
		n. 2 da L. 20.000.001	a L. 21.000.000
		n. 3 da L. 21.000.001	a L. 22.000.000
		n. 3 da L. 22.000.001	a L. 23.000.000
		n. 1 da L. 24.000.001	a L. 25.000.000
		n. 1 da L. 26.000.001	a L. 27.000.000
		n. 2 da L. 27.000.001	a L. 28.000.000
		n. 1 da L. 28.000.001	a L. 29.000.000
		n. 1 da L. 30.000.001	a L. 31.000.000
		n. 1 da L. 32.000.001	a L. 33.000.000
		n. 1 da L. 33.000.001	a L. 34.000.000
		n. 1 da L. 35.000.001	a L. 36.000.000
		n. 2 da L. 40.000.001	a L. 41.000.000
		n. 1 da L. 41.000.001	a L. 42.000.000
		n. 2 da L. 42.000.001	a L. 43.000.000
		n. 3 da L. 43.000.001	a L. 44.000.000
		n. 2 da L. 45.000.001	a L. 46.000.000
		n. 1 da L. 49.000.001	a L. 50.000.000
		n. 1 da L. 50.000.001	a L. 51.000.000
		n. 1 da L. 54.000.001	a L. 55.000.000
		n. 1 da L. 55.000.001	a L. 56.000.000
		n. 1 da L. 62.000.001	a L. 63.000.000

INVESTIMENTI MOBILIARI AL 31 DICEMBRE 1995



- Decorrenza 1994	n. 163	n. 1 da L. 12.880.001 a L. 13.000.000
		n. 7 da L. 13.000.001 a L. 14.000.000
		n. 6 da L. 14.000.001 a L. 15.000.000
		n. 9 da L. 15.000.001 a L. 16.000.000
		n. 8 da L. 16.000.001 a L. 17.000.000
		n. 6 da L. 17.000.001 a L. 18.000.000
		n. 6 da L. 18.000.001 a L. 19.000.000
		n. 9 da L. 19.000.001 a L. 20.000.000
		n. 3 da L. 20.000.001 a L. 21.000.000
		n. 2 da L. 21.000.001 a L. 22.000.000
		n. 9 da L. 22.000.001 a L. 23.000.000
		n. 4 da L. 23.000.001 a L. 24.000.000
		n. 5 da L. 24.000.001 a L. 25.000.000
		n. 4 da L. 25.000.001 a L. 26.000.000
		n. 2 da L. 26.000.001 a L. 27.000.000
		n. 3 da L. 27.000.001 a L. 28.000.000
		n. 5 da L. 28.000.001 a L. 29.000.000
		n. 2 da L. 29.000.001 a L. 30.000.000
		n. 5 da L. 30.000.001 a L. 31.000.000
		n. 2 da L. 31.000.001 a L. 32.000.000
		n. 3 da L. 32.000.001 a L. 33.000.000
		n. 3 da L. 33.000.001 a L. 34.000.000
		n. 1 da L. 34.000.001 a L. 35.000.000
		n. 3 da L. 35.000.001 a L. 36.000.000
		n. 2 da L. 36.000.001 a L. 37.000.000
		n. 2 da L. 38.000.001 a L. 39.000.000
		n. 5 da L. 39.000.001 a L. 40.000.000
		n. 4 da L. 41.000.001 a L. 42.000.000
		n. 1 da L. 42.000.001 a L. 43.000.000
		n. 1 da L. 43.000.001 a L. 44.000.000
		n. 1 da L. 44.000.001 a L. 45.000.000
		n. 3 da L. 46.000.001 a L. 47.000.000
		n. 1 da L. 47.000.001 a L. 48.000.000
		n. 3 da L. 48.000.001 a L. 49.000.000
		n. 2 da L. 49.000.001 a L. 50.000.000
		n. 1 da L. 50.000.001 a L. 51.000.000
		n. 5 da L. 51.000.001 a L. 52.000.000
		n. 3 da L. 52.000.001 a L. 53.000.000
		n. 1 da L. 53.000.001 a L. 54.000.000
		n. 2 da L. 54.000.001 a L. 55.000.000
		n. 1 da L. 55.000.001 a L. 56.000.000
		n. 2 da L. 56.000.001 a L. 57.000.000
		n. 4 da L. 57.000.001 a L. 58.000.000
		n. 3 da L. 58.000.001 a L. 59.000.000
		n. 1 da L. 59.000.001 a L. 60.000.000
		n. 2 da L. 60.000.001 a L. 61.000.000
		n. 1 da L. 61.000.001 a L. 62.000.000
		n. 2 da L. 63.000.001 a L. 64.000.000
		n. 1 da L. 68.000.001 a L. 69.000.000
		n. 1 da L. 69.000.001 a L. 70.000.000

- Decorrenza 1995 n. 385	n. 3 da L. 13.600.001	a L. 14.000.000
	n. 14 da L. 14.000.001	a L. 15.000.000
	n. 8 da L. 15.000.001	a L. 16.000.000
	n. 10 da L. 16.000.001	a L. 17.000.000
	n. 4 da L. 17.000.001	a L. 18.000.000
	n. 7 da L. 18.000.001	a L. 19.000.000
	n. 12 da L. 19.000.001	a L. 20.000.000
	n. 10 da L. 20.000.001	a L. 21.000.000
	n. 8 da L. 21.000.001	a L. 22.000.000
	n. 11 da L. 22.000.001	a L. 23.000.000
	n. 5 da L. 23.000.001	a L. 24.000.000
	n. 10 da L. 24.000.001	a L. 25.000.000
	n. 14 da L. 25.000.001	a L. 26.000.000
	n. 7 da L. 26.000.001	a L. 27.000.000
	n. 6 da L. 27.000.001	a L. 28.000.000
	n. 7 da L. 28.000.001	a L. 29.000.000
	n. 6 da L. 29.000.001	a L. 30.000.000
	n. 10 da L. 30.000.001	a L. 31.000.000
	n. 5 da L. 31.000.001	a L. 32.000.000
	n. 3 da L. 32.000.001	a L. 33.000.000
	n. 5 da L. 33.000.001	a L. 34.000.000
	n. 2 da L. 34.000.001	a L. 35.000.000
	n. 3 da L. 35.000.001	a L. 36.000.000
	n. 5 da L. 36.000.001	a L. 37.000.000
	n. 6 da L. 37.000.001	a L. 38.000.000
	n. 9 da L. 38.000.001	a L. 39.000.000
	n. 8 da L. 39.000.001	a L. 40.000.000
	n. 9 da L. 40.000.001	a L. 41.000.000
	n. 4 da L. 41.000.001	a L. 42.000.000
	n. 5 da L. 42.000.001	a L. 43.000.000
	n. 7 da L. 43.000.001	a L. 44.000.000
	n. 2 da L. 44.000.001	a L. 45.000.000
	n. 7 da L. 45.000.001	a L. 46.000.000
	n. 2 da L. 46.000.001	a L. 47.000.000
	n. 9 da L. 47.000.001	a L. 48.000.000
	n. 3 da L. 48.000.001	a L. 49.000.000
	n. 5 da L. 49.000.001	a L. 50.000.000
	n. 6 da L. 50.000.001	a L. 51.000.000
	n. 3 da L. 51.000.001	a L. 52.000.000
	n. 3 da L. 52.000.001	a L. 53.000.000
	n. 4 da L. 53.000.001	a L. 54.000.000
	n. 4 da L. 54.000.001	a L. 55.000.000
	n. 8 da L. 55.000.001	a L. 56.000.000
	n. 6 da L. 56.000.001	a L. 57.000.000
	n. 6 da L. 57.000.001	a L. 58.000.000
	n. 6 da L. 58.000.001	a L. 59.000.000
	n. 5 da L. 59.000.001	a L. 60.000.000
	n. 7 da L. 60.000.001	a L. 61.000.000
	n. 8 da L. 61.000.001	a L. 62.000.000
	n. 6 da L. 62.000.001	a L. 63.000.000
	n. 5 da L. 63.000.001	a L. 64.000.000
	n. 7 da L. 64.000.001	a L. 65.000.000
	n. 8 da L. 65.000.001	a L. 66.000.000
	n. 4 da L. 66.000.001	a L. 67.000.000

n. 2 da L. 67.000.001	a L. 68.000.000
n.11 da L. 68.000.001	a L. 69.000.000
n.12 da L. 69.000.001	a L. 70.000.000
n. 4 da L. 71.000.001	a L. 72.000.000
n. 7 da L. 72.000.001	a L. 73.000.000
n. 2 da L. 73.000.001	a L. 74.000.000

Si ritiene opportuno evidenziare che 243 trattamenti di pensione con decorrenza 1995, pari al 58,44% del totale (385), risultano superiori a 30.000.000 di lire annue e che 134 trattamenti di pensione, pari al 81,35% di questi ultimi (243), risultano superiori a 50.000.000 di lire annue.

- Alla stregua delle cifre esposte risulta, quindi, che:
- su 839 titolari di pensioni di vecchiaia concesse nel 1995 con la legge 20 settembre 1980, n. 576, solo 6 pensionati, pari allo 0,73 % dell'intero, sono stati interessati all'applicazione del cosiddetto "sottominimo", peraltro abolito dall'1.1.1
- 993;
- n. 209 pensionati su 839, pari al 33,18% , hanno beneficiato della pensione nella misura minima;
- n. 624 titolari di pensione, pari al 74,38, ricevono trattamenti superiori al minimo.

Si ritiene utile, infine, sempre ai fini statistici, suddividere le n. 839 pensioni di vecchiaia concesse dalla Giunta Esecutiva a norma dell'art. 2 della legge 20/9/1980, n. 576, per territorio (Nord, Centro, Sud-Isole).

Pensioni concesse n. 839

- con decorrenza 1984 TOT.: n. 1

NORD n. 0
- Sottominimi n. 0 (-)
- Minimi n. 0 (-)
- Superiori al minimo n. 1 (100%)

CENTRO n. 0
- Sottominimi n. 0 (-)
- Minimi n. 0 (-)
- Superiori al minimo n. 0 (-)

SUD-ISOLE n. 0
- Sottominimi n. 0 (-)
- Minimi n. 0 (-)
- Superiori al minimo n. 0 (-)

- con decorrenza 1985 TOT.: n. 1

NORD n. 0
- Sottominimi n. 0 (-)
- Minimi n. 0 (-)
- Superiori al minimo n. 0 (-)

CENTRO n. 1
- Sottominimi n. 01 (-)
- Minimi n. 0 (-)
- Superiori al minimo n. 1 (100%)

SUD-ISOLE	n. 0
- Sottominimi	n. 0 (-)
- Minimi	n. 0 (-)
- Superiori al minimo	n. 0 (-)

- con decorrenza 1986 TOT.: n. 1

NORD	n. 0
- Sottominimi	n. 0 (-)
- Minimi	n. 0 (-)
- Superiori al minimo	n. 0 (-)
 CENTRO	 n. 0
- Sottominimi	n. 0 (-)
- Minimi	n. 0 (-)
- Superiori al minimo	n. 0 (-)
 SUD-ISOLE	 n. 1
- Sottominimi	n. 0 (-)
- Minimi	n. 1 (100%)
- Superiori al minimo	n. 0 (-)

- con decorrenza 1987 TOT.: n. 2

NORD	n. 0
- Sottominimi	n. 0 (-)
- Minimi	n. 0 (-)
- Superiori al minimo	n. 0 (-)
 CENTRO	 n. 2
- Sottominimi	n. 0 (-)
- Minimi	n. 2 (100%)
- Superiori al minimo	n. 0 (-)
 SUD-ISOLE	 n. 0
- Sottominimi	n. 0 (-)
- Minimi	n. 0 (-)
- Superiori al minimo	n. 0 (-)

- con decorrenza 1988 TOT.: n.6

NORD	n. 3
- Sottominimi	n. 0 (-)
- Minimi	n. 2 (66,66%)
- Superiori al minimo	n. 1 (33,33%)
 CENTRO	 n. 0
- Sottominimi	n. 0 (-)
- Minimi	n. 0 (-)
- Superiori al minimo	n. 0 (-)
 SUD-ISOLE	 n. 3
- Sottominimi	n. 1 (33,33%)